

**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

ALTO VICENTINO	
Assegnazione	
per competenza	DIPFSA
per conoscenza	DG DP SIAN

Data 19 FEB 2013

Protocollo N° 74957

Class: E.740.20.13

Prat.

Fasc.

Allegati N° 2

Oggetto: Pagamento certificazione visita ante-mortem in allevamento. Quesito.
TELEFAX

E, p. c.

U.L.S.S. n. 4 ALTO VICENTINO "ASL VI"	
19 FEB. 2013	
N.	6680
TR.	F. C. S.

Ai Direttori Generali
delle Aziende U.L.S.S. del Veneto
Ai Responsabili Direzione Contabilità e
Bilancio
Ai Direttori Dipartimento di Prevenzione
Ai Coordinatori Dipartimenti Funzionali
di Sanità Animale e Sicurezza Alimentare
Ai Responsabili Sian
Ai Responsabili Servizio Veterinario

LORO SEDI

Facendo seguito al quesito, di cui all'oggetto, formulato da questa U.P.V. al Ministero della Salute (allegato n.1), e alle successive modifiche apportate dall'art.8, c.14, dal Decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito in Legge 8 novembre 2012, n. 189, all'art.1, c. 3 bis del D.lgs. 194/2008, si trasmette copia della risposta pervenuta dal Ministero, DGISAN n. 0041904-P-14/12/2012 (allegato n. 2), nella quale perviene alla seguente conclusione:

"Gli imprenditori agricoli che richiedano la visita ante-mortem in allevamento relativa al pollame, sono esonerati dal pagamento delle relative tariffe esclusivamente ove rientrino nella fascia di esonero di cui alla Sottosezione 8.1."

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE REGIONALE
UNITA' DI PROGETTO VETERINARIA
Dott. GIORGIO CESTER

GC/mp

UNITA' DI 'PROGETTO VETERINARIA

Dorsoduro, 3493 - 30123 Venezia Tel. 041/2791457-1304-1340 - Fax 041/2791330-1374



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 6 MAR 2012 Protocollo N° 361098 Class: E. 146 2013 Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: Pagamento certificazione visita ante-mortem in allevamento. Quesito.

TELEFAX

Al Ministero della Salute
Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria,
la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti e degli Organi
collegiali per la tutela della salute
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli alimenti
e la Nutrizione
Ufficio I ex DGSAN
Viale G. Ribotta, 5

ROMA

Dal territorio regionale sono giunte a questi uffici varie richieste di definizione degli importi dovuti da parte degli allevatori (imprenditori agricoli) ai Servizi veterinari delle Az. ULSS per le visite ante-mortem, effettuate in allevamento prima dell'invio al macello.

Il regolamento (CE) n. 882/2004, all'art. 27, prevede che gli Stati membri possano riscuotere diritti a copertura dei costi sostenuti per i controlli ufficiali (comma 1), e che per le attività di controllo ufficiale svolte presso gli stabilimenti di macellazione (comma 2) siano applicati gli importi minimi di cui all'allegato IV sezione B, Capo I.

Il regolamento (CE) n. 854/2004 consente di effettuare l'ispezione ante mortem nell'azienda di provenienza, anziché presso il macello, per i suini (All. 1, sez. 4 Capo 4), per il pollame (All. 1, sez. 4 Capo 5) e per i lagomorfi (All. 1, sez. 4 Capo 6).

Si chiede a codesto spettabile Ministero di fornire indicazioni al fine di un'uniforme applicazione delle tariffe sul territorio nazionale a seguito dell'emanazione della Legge n. 96/2010, che ha esentato gli imprenditori agricoli dai pagamenti previsti dal D.Lgs. 194/2008. In tale decreto, all'Allegato A, Sez. 1.2, tabella 4, sono definite le tariffe per l'ispezione ante mortem del pollame in allevamento.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE REGIONALE

Dott. Giorgio Cester

ALA/ala

UNITÀ DI PROGETTO VETERINARIA

Dorsoduro, 3493 - 30123 Venezia Tel. 041/2791457-1304-1340 - Fax 041/2791330-1374



Ministero della Salute

Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti e degli organi collegiali per la tutela della salute

Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione

Ufficio ex DGSAN

Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

INVIATA VIA PEC

Ministero della Salute

DGSAN

0041904-P-14/12/2012

I.B.B./2011/2



114840231

Al Coordinamento interregionale
c.a. dott. Giorgio Cester

e, p.c. Agli Assessorati alla sanità delle
Regioni e della Provincia autonoma di
Trento

All'assessorato all'agricoltura della
Provincia autonoma di Bolzano.

LORO SEDI

OGGETTO: Decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito in legge 8 novembre 2012, n. 189 - articolo 8, comma 14. Richiesta chiarimenti.

Si fa riferimento al quesito formulato da codesto Coordinamento interregionale concernente chiarimenti in ordine alle modifiche apportate dall'articolo 8, c. 14, del decreto in oggetto, all'articolo 1, c. 3 bis del d.lgs 194/2008, con stretto riferimento all'esonero degli imprenditori agricoli dal pagamento delle tariffe per l'ispezione ante-mortem relativa al pollame effettuata in allevamento (d.lgs 194/2008, allegato A, sezione 1.2, tabella 4)

In merito si fornisce la seguente interpretazione.

Premesso che la visita ante-mortem anche qualora condotta in allevamento è parte integrante dell'ispezione veterinaria obbligatoria per l'immissione in commercio delle carni ai sensi del Regolamento (CE) 854/2004, si ritiene che la medesima prestazione rientri nelle attività di cui Allegato A) del d.lgs 194/2008 e, qualora richiesta da un imprenditore agricolo, sia soggetta alle fasce di esonero previste dalla corrispondente sezione 8 "fasce di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 3-bis" punto 1.1. "Impianti di macellazione".

Tale impostazione è supportata anche dalla lettura congiunta delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3 bis come modificato, della Sezione 1 dell'Allegato A) del decreto legislativo in oggetto e della formulazione della nuova Sezione 8.

L'articolo 1, comma 3 -bis stabilisce: "Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto gli imprenditori agricoli per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile. L'esclusione si applica per le attività di cui all'Allegato A, Sezione 8, sempre che siano esercitate nei limiti delle fasce ivi previste".

La tabella che stabilisce gli importi delle tariffe per l'ispezione ante-mortem relativa al pollame è inserita nell'allegato A) Sezione 1 - "Importi delle tariffe applicabili agli impianti di macellazione" e precisamente nella sottosezione 1.2. "Macelli per animali a carni bianche".

Le fasce di esonero introdotte nella Sezione 8 sono state riferite strettamente alle Sezioni dell'allegato A) e alle attività ivi previste.

Pertanto, a parere della scrivente Direzione generale le fasce di esonero previste nella sottosezione 8.1 "Impianti di macellazione" vanno applicate a tutte le attività di cui alla Sezione I dell'Allegato A) comprese le visite ante-mortem relative al pollame.

In conclusione.

Gli imprenditori agricoli che richiedano la visita ante-mortem in allevamento relativa al pollame, sono esonerati dal pagamento delle relative tariffe esclusivamente ove rientrino nella fascia di esonero di cui alla Sottosezione 8.1."

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Silvia Borrello)

Referente

Dott.ssa Patrizia Ippolito

Tel. 0659942014 366 6823241 3031781837

e-mail p.ippolito@sanita.it